



**COMUNE DI CALDONAZZO  
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 35  
del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventiquattro** del mese di **ottobre**, alle ore 20.30 presso la Casa della Cultura - Viale Stazione, n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori Consiglieri:

	Assenti giustificato	non giustificato
Conci Matteo		
Bortolini Mirko		
Campregher Valerio		
Carlin Matteo		
Ciola Cesare		
Ciola Nicola		X
Curzel Matteo		
Curzel Michele		
Curzel Paolo		
Eccher Marina		
Frattin Antonio		X
Giacomelli Riccardo		
Mattè Erica		
Motter Marco		X
Pizzitola Pierluiqi		
Schmidt Giorqio		
Turri Claudio		
Wolf Elisabetta		

REFERITO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C.  
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005  
n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 26/10/2017 all'Albo Informatico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, lì 26/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ciresa dott. Paolo

Assiste il Segretario Comunale Signor **Ciresa dott. Paolo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Conci Matteo**, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

ricordato che nel corso degli ultimi anni il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è già stato oggetto di disamina da parte del Consiglio comunale;

ricordato inoltre che:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) vietava alle Amministrazioni pubbliche di costituire "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali" nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società; con decreto del Sindaco di data 7.05.2015 il Comune di Caldonazzo ha effettuato una prima ricognizione delle proprie partecipazioni;
- la legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto l'elaborazione e l'attuazione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; il citato piano, adottato con decreto sindacale n. 3 del 31 marzo 2015, conteneva l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., di sciogliere e liquidare la società Golf Valsugana S.r.l. e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a.;
- con deliberazione n. 14 del 16.03.2015 il Consiglio comunale di Caldonazzo ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società Golf Valsugana S.r.l.. L'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 25 marzo 2015 ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società, alla data del 02.04.2015;
- successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale; attraverso questa operazione il Comune di Caldonazzo è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a.;

considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore

selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 c. 7);

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 c. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Caldonazzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

dato atto che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone ora alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, con un provvedimento motivato, una riconoscione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Tale provvedimento inoltre costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

rilevato che nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia relativamente alle disposizioni che non trovano diretta applicazione in quanto riconducibili a materie riservate alla competenza statale.

Nello specifico la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti Locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute alla data del 31 dicembre 2016, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate; il citato articolo rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la revisione straordinaria;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

premesso altresì che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del testo unico ha oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Caldonazzo in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

considerato che, in ottemperanza e nel rispetto delle citate disposizioni, si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Caldonazzo al 31 dicembre 2016, i cui risultati sono contenuti nel documento "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Caldonazzo" allegato alla presente deliberazione, nel quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune di Caldonazzo detiene partecipazioni;

visto il verbale dell'assemblea dei soci della società Macello Pubblico Alta

Valsugana S.r.l. di data 22/05/2017 con il quale i Comuni decidevano di liquidare la società, ritenendo non più rilevante il servizio di macellazione quale servizio pubblico locale per la collettività dell'Alta Valsugana;

visto il verbale della Conferenza di coordinamento dei Sindaci di STET S.p.a. di data 14/09/2017 con il quale i Comuni controllanti la società decidevano di dare indirizzo alla società medesima di alienare le partecipazioni in Enervals S.r.l. e Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop.;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Caldronazzo", nei termini specificatamente indicati nelle schede indicate alla presente deliberazione (allegato A);

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa il Segretario comunale;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 c. 3 lettera h) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

con voti favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge;

**delibera**

1. di approvare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Caldonazzo alla data del 31 dicembre 2016, contenuta nell'allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dismettere, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;
3. di procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tal senso;
4. di stabilire, quale indirizzo per la società STET S.p.a. di procedere all'alienazione delle partecipazioni nelle società Enervals S.r.l. e Cassa Rurale Alta Valsugana Soc. Coop.;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. e alla società STET S.p.a.;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 24 del decreto correttivo;
7. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P.;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/1 e s.m., con voto favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di Legge.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;
- i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Conci Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ciresa dott. Paolo

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Caldonazzo, lì 02/11/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ciresa dott. Paolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciresa dott. Paolo".

---

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.

Caldonazzo, lì 26/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ciresa dott. Paolo